



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONDOVI'
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

In persona del Giudice designato, dr. Paolo Giovanni Demarchi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA **IL CASO.it**

nella causa civile promossa da:

BANCO DI CREDITO [REDACTED] S.p.A., con sede in [REDACTED], in persona
del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Mondovì,
ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Mondovì, [REDACTED] n. [REDACTED].

ATTORE

CONTRO

Sig.ri G. [REDACTED] F. [REDACTED] e G. [REDACTED] A. [REDACTED], in proprio e quali eredi di
G. [REDACTED] M. [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED], rappresentati e difesi
dall'Avv. Prof. [REDACTED] del Foro di Torino e dall'Avv. [REDACTED] del
Foro di Mondovì, presso la quale hanno eletto domicilio in Mondovì, via
[REDACTED] n. [REDACTED].

CONVENUTI

Con il seguente oggetto: opposizione a precetto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'avv. [REDACTED] così concludeva per l'attrice:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:

-contrariis reiectis;

in via istruttoria:

-previo ogni necessario incombente istruttorio e, segnatamente, previa revoca dell'ordinanza 20.03.2009, depositata in data 21.03.2009, disporre la rimessione della causa in istruttoria e, per l'effetto, ammettere C.T.U. contabile per accertare l'esatto ammontare degli interessi convenzionali maturati in relazione ai rapporti di conto corrente per cui è causa in base alla normativa di fonte legislativa e convenzionale applicabile al caso di specie;

IL CASO.it

nel merito:

-accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione a precetto e dunque l'inesistenza del diritto dei Sig.ri Sig.ri G. F. e G. A., in proprio e quali eredi di G. M., a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Banco conchiudente per la somma di € 223.960,18, quale portata dall'atto di precetto opposto;

in ogni caso:

-con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre CPA ed IVA l'avv. C. così concludeva per i convenuti:

OMISSIS

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, anche con riferimento a precedenti conformi.
 2. Vanno innanzitutto richiamate le ordinanze emesse in corso di causa, con le relative motivazioni.
 3. Costituisce oggetto della presente lite l'interpretazione del dispositivo della sentenza di appello emessa dalla Corte distrettuale torinese il 8.02.2008 (depositata il 21 maggio 2008) con il n. 715, nella parte in cui così dispone: *“Condanna il Banco di Credito ██████████ s.p.a. al pagamento in favore di F██████ ed A██████ G██████, quali eredi di M██████ G██████, nonché di A██████ G██████ in proprio, della somma di € 92.682,55, oltre agli interessi convenzionali previsti dal contratto di conto corrente n. 91708.3¹ dalla domanda al saldo”*.
 4. Sostengono i creditori che l'interesse convenzionale applicabile al caso di specie debba essere quello originariamente indicato nel contratto di conto corrente, stipulato il 25 agosto 1995 (doc. 3 di parte attrice), pari al 5,5%, con capitalizzazione annuale.
- IL CASO.it**
5. Secondo il Banco, invece, l'interesse applicabile è l'ultimo interesse creditore applicato al rapporto (cfr. doc. 4), ovvero il tasso collegato all'andamento annuale dell'Euribor, secondo il calcolo allegato sub doc. 6.
 6. Ritiene il tribunale che, laddove la Corte d'appello parla di “interessi convenzionali previsti dal contratto” non si riferisca in via esclusiva alla misura ivi indicata, quanto piuttosto all'interesse convenzionale in essere al momento della domanda, purchè determinato nel rispetto delle clausole contrattuali.
 7. Per stabilire, in concreto, quale sia il tasso convenzionale utilizzabile per il calcolo del credito degli odierni convenuti, dunque, bisogna tenere conto del

¹ La formattazione del carattere in grassetto e/o corsivo è del redattore della presente sentenza, qui come in seguito.

disposto della clausola n. 16 del contratto, laddove dice che *“L’azienda di credito si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (...) e delle relative disposizioni di attuazione”*.

8. Va rilevato, in primo luogo che non vi è un obbligo od un automatismo nell’aggiornamento delle condizioni economiche, essendo rimessa alla banca la facoltà di operare periodicamente l’adeguamento. Ciò significa che deve tenersi conto non dell’andamento generale dei tassi creditori in ambito bancario o degli altri indici di riferimento, bensì dell’effettiva – se contrattualmente corretta – modifica del tasso.

IL CASO.it

9. In secondo luogo, si deve rilevare che la pretesa della Banca, di applicare un tasso inferiore al 5,5% inizialmente pattuito, configura necessariamente l’invocata modifica come peggiorativa per il cliente; ciò comporta la necessità di verificare se la predetta modifica sia stata attuata nel rispetto delle prescrizioni della legge 17 febbraio 1992, n. 154 e delle relative disposizioni di attuazione, come imposto dalla clausola 16 del contratto.
10. L’art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) – norma successivamente abrogata dall’art. 161, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 – dispone al comma I che *“I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l’ultimo domicilio notificato”* e al successivo comma IV che *“Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci”*.
11. La banca non risulta aver inviato al correntista una comunicazione specifica, indicante la variazione in senso sfavorevole del tasso e la sua entità; con la comunicazione periodica di fine anno al 31.12.1997 (v. doc. 4 di parte attrice) ha però indicato gli interessi creditori utilizzati per il conteggio delle competenze nel corso dell’anno 1997. Tali interessi sono stati così indicati:

3,5% fino al 28.01.2007; 2,75 fino al 30.06.1997; 2,25% dal 30 giugno al 31.12.1997.

12. Dal documento citato (doc. 4) si evince, dunque, che il tasso di interesse è stato variato più volte dopo la conclusione del contratto (avvenuta nel 1992); l'ultima variazione conosciuta (si evidenzia che il Banco ha prodotto solamente la comunicazione del 31.12.1997) risale al 30.06.1997, momento dal quale la banca dice (nel riepilogo annuale al 31.12.1997) di aver applicato il tasso del 2,25%.

13. Al momento della variazione, tuttavia, non risulta inviata al correntista alcuna comunicazione (perlomeno, il Banco non ne ha dato prova); la prima comunicazione inviata al correntista è quella di fine anno (doc. 4), per cui, anche a ritenere sufficiente la comunicazione predetta, l'efficacia della modifica contrattuale, sfavorevole al correntista, decorrerebbe dalla data di ricezione della predetta comunicazione (circostanza non risultante in causa, ma presumibilmente collocabile all'interno del mese di gennaio 1998). Ma ciò sarebbe sufficiente per l'operatività della modifica ai fini di causa, giacché la domanda è stata notificata in data 15.06.1998 e da tale data va effettuato il conteggio degli interessi convenzionali, secondo la statuizione della Corte d'appello torinese.

IL CASO.it

14. Risulta determinante, dunque, stabilire se la comunicazione periodica di fine anno, in cui vengono indicati gli interessi creditorî applicati, sia sufficiente per legittimare le modifiche peggiorative, e cioè se sia rispettosa del disposto dell'art. 6 l. 154/'92.

15. La norma da ultimo citata prevede l'invio di una comunicazione scritta della variazione del tasso in senso sfavorevole al cliente; orbene, si deve innanzitutto rilevare che tale comunicazione scritta, al momento della variazione del tasso (30.06.1997), non c'è stata. Ne consegue che al 30 giugno 1997 la variazione operata dalla Banca era sicuramente inefficace, ai sensi dell'art. 6, commi I e IV, della legge 154/'92, espressamente richiamata dalla clausola pattizia n. 16.

16. Resta da vedere se la successiva comunicazione, inviata a fine anno, sia rispettosa della norma suddetta e, pertanto, consenta in qualche modo di ritenere valida la modifica del tasso con decorrenza dal momento di ricezione di tale comunicazione da parte del cliente. Si deve, peraltro, rilevare che non vi è alcuna prova agli atti della effettiva ricezione della lettera e, soprattutto, della data, anche se in mancanza di specifica e motivata contestazione e tenuto conto della normale operatività del servizio postale, può ben presumersi che la lettera sia stata ricevuta nel mese di gennaio del 1998.

IL CASO.it

17. Quanto all'efficacia del conteggio annuale delle competenze, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge citata, questo tribunale nutre qualche dubbio; invero, lo spirito della norma è quello di evitare che al cliente possano essere applicate condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pattuite, senza che egli ne abbia piena contezza. In tale ottica, solo una comunicazione esplicita e chiara della variazione può essere efficace, mentre la semplice applicazione del nuovo tasso (non indicato negli estratti conto periodici) e l'indicazione dello stesso nell'ultimo foglio della comunicazione annuale, in mezzo ad una pletora di numeri, senza alcuna particolare evidenziazione, può certamente sfuggire al correntista.
18. Un conto, cioè, è mandare una comunicazione scritta al cliente in cui gli si dice "Abbiamo proceduto ad una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del conto, il cui tasso creditore d'ora innanzi passa dal 5,5% al 2,25%"; altra cosa è applicare detta variazione senza inviare alcuna comunicazione e, a fine anno, inserire tra i riepiloghi tecnici dei conteggi un riferimento al tasso via via applicato, giacché è noto che tali documenti non sono di immediata comprensione per i correntisti, specie se privi di adeguata cultura o preparazione specifica. Solo una comunicazione tempestiva e specifica, resa per iscritto, può garantire il raggiungimento dello scopo prefisso dalla norma.

19. Per i motivi esposti, questo tribunale ritiene che al conto corrente n. 91708.3, acceso nel 1992 dai sigg.ri G... , non sia stata validamente apportata alcuna modifica al tasso creditore inizialmente pattuito, che pertanto rimane fissato, alla data del 15.06.1998, al 5,5% (ed in tale misura deve essere applicato nel calcolo degli interessi previsti nel titolo esecutivo azionato dagli odierni convenuti).
20. Resta da affrontare il problema della capitalizzazione degli interessi, per il vero non molto approfondito dalle parti; i creditori hanno proceduto al calcolo dell'interesse sul capitale, operandone la capitalizzazione con periodicità annuale.
- IL CASO.it**
21. Il Banco opponente, invece, ha ritenuto di escludere ogni capitalizzazione, senza però indicare i motivi di tale esclusione.
22. Si rileva che la sentenza della Corte d'appello non contiene alcuna indicazione circa la capitalizzazione, ma nel contratto del 1992 è prevista la capitalizzazione annuale degli interessi creditori.
23. Il tribunale ritiene che il dubbio sia risolvibile con il rilievo di nullità della clausola anatocistica, questione pacificamente rilevabile d'ufficio².
24. La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è ormai pacifica in giurisprudenza³. A partire dal 1999, la Corte di

² Tra le ultime, si vedano Corte costituzionale, 12 ottobre 2007, n. 341 e Cassazione civile, sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21141

³ Per una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale, si veda in motivazione Tribunale Monza, 07 aprile 2003, est. Rolfi: *"...per lungo tempo la giurisprudenza sia di legittimità sia, in parte, di merito ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c. c., sulla base della considerazione della possibilità di affermare l'esistenza di un uso in tal senso, idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dalla norma citata, in virtù della clausola di deroga in essa contenuta (Cassazione civile sez. I, 18 dicembre 1998, n. 12675; Cassazione civile sez. I, 1 settembre 1995, n. 9227; Cassazione civile sez. III, 20 giugno 1992, n. 7571; Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 1989 n. 2644; Cassazione civile, sez. I, 5 giugno 1987 n. 4920; Cassazione civile, sez. II, 16 maggio 1984 n. 2986; Cassazione civile, sez. III, 15 dicembre 1981 n. 6631; Tribunale Cagliari, 18 agosto 1998; Tribunale Perugia, 9 dicembre 1998; Tribunale Piacenza, 25 novembre 1997; Tribunale Roma, 27 novembre 1995; Tribunale Milano 27 febbraio 1992; Tribunale Milano 11 gennaio 1990; Tribunale Milano 15 giugno 1989; Tribunale Milano 13 ottobre 1988; Corte appello Cagliari 8 maggio 1986; Tribunale Milano 16 maggio 1986; Tribunale Milano 4 marzo 1982; Tribunale Catania 31 ottobre 1980); a tale orientamento si sono inizialmente opposte solo alcune pronunce di merito, la quali hanno anche valorizzato l'argomentazione basata sul pericolo di un superamento del tasso soglia usurario, una volta che tale ultima novità normativa era stata introdotta dal legislatore (Tribunale Monza, 23 febbraio 1999; Tribunale Busto Arsizio, 15 giugno 1998; Tribunale Vercelli, 21 luglio 1994);*

cassazione, rimeditando il vecchio orientamento⁴, ha stabilito che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per quanto radicata nella prassi bancaria e contenuta nelle norme bancarie uniformi sui conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, corrisponde ad un **uso negoziale**, imposto al correntista, e non normativo, con conseguente sua irrilevanza nel sistema delle fonti, cui esclusivamente richiama l'art. 1283⁵ c.c. (nella parte in cui esonera dal rispetto dei limiti rigorosi ivi sanciti per l'anatocismo le situazioni sorrette da usi contrari). L'uso, quindi, può eventualmente rilevare ex art. 1340 c.c., ma mai derogare a norme imperative quale quella di cui all'art. 1283 c.c.⁶. Anche la giurisprudenza di merito prevalente ha seguito tale orientamento⁷.

IL CASO.it

nel 1999 la Suprema Corte, con una tripletta di sentenze, ha effettuato quello che è stato indicato da alcuni come un revirement " storico ", affermando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale (e la sottolineatura non è inopportuna, per le ragioni che si vedranno in seguito), sostanzialmente sulla base della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c. c. (Cassazione civile sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cassazione civile sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cassazione civile sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096);

il nuovo corso della Cassazione non sembra avere pienamente convinto non solo la dottrina, ma anche parte della giurisprudenza di merito, che in epoca successiva si è pronunciata per la validità della clausola (cfr. solo per citare le pronunce pubblicate Trib. Monza 2 ottobre 2000; Trib. Bari 28 febbraio 2001; Tribunale Firenze, 18 gennaio 2001; Tribunale Roma, 14 aprile 1999; Tribunale Roma, 26 maggio 1999).

E' quasi superfluo puntualizzare che il contrasto interpretativo in atto (e che, come si può notare, ha direttamente coinvolto anche questo Tribunale, cui sono ascrivibili pronunce discordanti) è stato risolto per il futuro dalla modifica dell'art. 120 T. U. L. B. apportata con l'art. 25 d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 e dalla successiva adozione della delibera C. I. C. R. 9 febbraio 2000, cui le norme citate appunto rinviavano per la determinazione delle modalità e dei criteri di produzione di interessi sugli interessi.

Più opportuno è rammentare che la " norma transitoria ", contenuta nello stesso art. 25 d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342, tramite la quale veniva operato il " salvataggio " delle clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è stata travolta dalla Corte costituzionale con la pronuncia 17 ottobre 2000, ord. n. 425. Va peraltro ribadito che - come sottolineato unanimemente dai commentatori all'indomani della pubblicazione del provvedimento della Consulta - la declaratoria di illegittimità si è fondata unicamente sulla violazione dell'art. 76 Cost., e quindi per l'eccesso di delega. La Corte, infatti, in nessun modo è scesa nell'esame della questione della validità della nuova normativa - nella parte in cui essa disciplina i nuovi contratti - né ha fornito alcun segnale ermeneutico circa la risoluzione della questione di merito".

⁴ Cfr. per tutte Cass. 18 dicembre 1998, n. 12675: "Nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo è generalmente applicato secondo un uso normativo che autorizza la deroga al generale principio di cui all'art. 1283 c.c. che, in mancanza di usi contrari, consente che gli interessi scaduti producano interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi"

⁵ Per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in conto corrente si veda la sentenza Cass. Ss.Uu. n. 21095/04, nonché Cass. 6558/1997, App. Lecce n. 598/2001 e Tribunale Pescara, 7 giugno 2005.

⁶ Cass. 11 novembre 1999, n. 12507, in Giust. civ. Mass. 1999, 2222; Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in Banca borsa tit. cred. 1999, II, 649; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, in Corriere giuridico 1999, 561; Cass., sez. III, 06 agosto 2002, n. 11772, in Giust. civ. Mass. 2002, 1480; Cass., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442, in Giust. civ. 2002, I,2109; Cass., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490, in Riv. dir. comm. 2002, II, 233; Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4095, in Giust. civ. Mass. 2005, 4.

⁷ Si vedano, ad esempio, Trib. Milano 3.1.2004; Trib. Padova 25.11.2005; Trib. Torino 30.10.2003.

25. Analogo discorso deve essere fatto per la capitalizzazione prevista a favore del cliente, anch'essa sfornita dei requisiti per poter derogare al disposto di cui all'articolo 1283; né si può fare alcuna differenza in relazione alla periodicità della capitalizzazione⁸, perché la norma contenuta nell'art. 1283 cod. civ. è esplicita nel vietare ogni capitalizzazione, se non in caso di usi (normativi) contrari (ovvero con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale⁹ “..o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”). **IL CASO.it**
26. In relazione alla questione della nullità delle “vecchie” clausole anatocistiche, indipendentemente dal periodo di capitalizzazione, si omette qui la trattazione approfondita, rimandando alla motivazione che questo tribunale ha già espresso nella sentenza del 17.02.2009¹⁰. Ciò è sicuramente consentito dalla nuova formulazione dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il cui primo comma ora recita: *“La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”*. L'aggiunta, evidenziata in grassetto, operata con la recente legge 69/2009 ha infatti il significato non tanto di consentire la citazione di precedenti giurisprudenziali (sotto tale profilo la modifica sarebbe assolutamente pleonastica, dal momento che non si è mai dubitato di tale possibilità, costantemente osservata), quanto piuttosto di consentire un deciso snellimento delle motivazioni, evitando di dover ripetere per intero un percorso motivazionale già disponibile altrove e facilmente rintracciabile¹¹ (attraverso le banche dati e gli archivi specializzati del web). Solo se intesa con questo significato, la norma ha un senso; pertanto, al fine di evitare la

⁸ In argomento si rimanda alla motivazione della sentenza di questo tribunale del 17.02.2009, est. Demarchi, reperibile sulle principali banche dati e riviste nazionali.

⁹ Non risulta che gli odierni creditori abbiano chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, la corresponsione di interessi anatocistici.

¹⁰ Reperibile, ad esempio, su DeJure, Juris Data, www.ilcaso.it, www.personaedanno.it; Giur. Merito 2009, 4, 973.

¹¹ Tantopiù se la motivazione richiamata costituisce un precedente dello stesso giudice o dello stesso tribunale, come nel caso di specie.

ripetizione della lunga ed approfondita motivazione sulla questione della nullità delle clausole anatocistiche, si rinvia semplicemente al precedente citato.

IL CASO.it

CONCLUSIONI E SPESE

In conclusione, dunque, la sentenza della Corte d'appello va interpretata nel senso che sul capitale devono essere conteggiati gli interessi convenzionali al tasso del 5,5%, dal 15.06.1998 sino al saldo, senza però operare alcun tipo di capitalizzazione. L'interesse semplice del 5,5%, calcolato dal 15.06.1998 alla data di deposito della presente sentenza (9.02.2010) dà un totale di € 59.410,78.

Considerato che la somma richiesta con il precetto è stata leggermente ridotta, in parziale accoglimento dell'opposizione (per la parte relativa alla capitalizzazione), si reputa equa la compensazione per 1/3 delle spese di lite; la restante parte dovrà gravare sul Banco, soccombente sulla maggior parte delle questioni.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice designato

definitivamente pronunciando,

contrariis reiectis,

dichiara

che G. F. e G. A. hanno diritto a procedere esecutivamente contro il Banco Di Credito S.P.A. per le somme indicate nella sentenza della Corte d'appello di Torino n. 715/2008 (depositata il 21 maggio 2008), con gli interessi al tasso annuo del 5,5% sulla somma capitale, fino al saldo.

Dichiara

Che l'ammontare degli interessi convenzionali maturati sul capitale di € 92.682,55 alla data di deposito della presente sentenza (9.02.2010) è pari ad € 59.410,78.

compensa

per 1/3 le spese di lite tra le parti

condanna

Banco Di Credito ██████████ S.P.A. al ristoro in favore di G███ F███ e G███
A███ delle spese processuali sostenute nel presente giudizio, spese che liquida,
in misura già ridotta di un terzo, in complessivi euro 10.800,00 di cui euro 450,00
per esposti, euro 2.200,00 per diritti di procuratore, euro 7.000,00 per onorari di
avvocato, euro 1.150,00 per spese generali, oltre IVA e CPA sull'imponibile.

Mondovì, 9.02.2010

IL CASO.it

IL GIUDICE

dr. Paolo G. Demarchi

IL CANCELLIERE

Minuta depositata il 9.02.2010

Sentenza depositata in cancelleria per la pubblicazione il 22.03.2010